

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)** ⁽¹⁾ 1
- Regolamento (CE) n. 140/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia** 25
- Regolamento (CE) n. 142/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga 32
- Regolamento (CE) n. 143/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento svedese 34
- Regolamento (CE) n. 144/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese 36
- Regolamento (CE) n. 145/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 38
- Regolamento (CE) n. 146/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento danese 40
- Regolamento (CE) n. 147/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento belga 42

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 148/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande dei titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	44
Regolamento (CE) n. 149/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore delle carni suine	46
★ Regolamento (CE) n. 150/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	47
Regolamento (CE) n. 151/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	51
Regolamento (CE) n. 152/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004	53
Regolamento (CE) n. 153/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	55
★ Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	58
★ Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari	65

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/88/CE:

★ Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2004, che modifica la decisione 2002/907/CE che riconosce temporaneamente il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 104]	72
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2004
relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(«Regolamento comunitario sulle concentrazioni»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 83 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽⁴⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detto regolamento è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Per la realizzazione delle finalità del trattato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'articolo 4, paragrafo 1, del trattato stabilisce che l'azione degli Stati membri e della Comunità è condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale principio risulta essenziale nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo del mercato interno.

(3) Il completamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria, l'allargamento dell'Unione europea e la riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti porteranno ad una serie di profonde ristrutturazioni delle imprese, specie sotto forma di concentrazioni.

(4) Tali ristrutturazioni devono essere valutate positivamente nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica e possono aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità.

(5) Si dovrebbe tuttavia garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza. Il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

(6) Occorre quindi uno strumento giuridico specifico che consenta un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha consentito di sviluppare una politica comunitaria in questo campo. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rifondere detto regolamento in un atto concepito per far fronte alle sfide di un mercato più integrato e del futuro allargamento dell'Unione europea. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(7) Gli articoli 81 e 82, pur potendo essere applicati, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, a talune concentrazioni, non sono sufficienti a controllare tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 83 ma principalmente sull'articolo 308 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

⁽¹⁾ GU C 20 del 28.1.2003, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 24 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Versione rettificata in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1). Rettifica in GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

- (8) Le disposizioni da adottare nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro. Tali concentrazioni dovrebbero, di norma, essere riesaminate esclusivamente a livello comunitario, applicando un sistema di sportello unico e conformemente al principio di sussidiarietà. Le concentrazioni che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri.
- (9) Occorre definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le concentrazioni che rivestono dimensione comunitaria. La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull'applicazione delle soglie e dei criteri previsti, affinché il Consiglio, intervenendo a norma dell'articolo 202 del trattato, sia in grado di rivederli periodicamente, insieme alle disposizioni relative al rinvio prima della notificazione, alla luce dell'esperienza acquisita; occorre quindi che gli Stati membri comunichino alla Commissione dati statistici per la preparazione delle sue relazioni e di eventuali proposte di modifica. Le relazioni e le proposte della Commissione dovrebbero essere basate sulle pertinenti informazioni fornite regolarmente dagli Stati membri.
- (10) Si dovrebbe considerare che una concentrazione abbia dimensione comunitaria quando il fatturato totale delle imprese interessate supera determinate soglie, e ciò indipendentemente dal fatto che le imprese che attuano la concentrazione abbiano o no nella Comunità la loro sede o il loro campo principale di attività, qualora vi svolgano attività sostanziali.
- (11) Le regole che disciplinano il rinvio dell'esame delle concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione dovrebbero costituire un efficace meccanismo correttivo alla luce del principio di sussidiarietà; dette regole tutelano opportunamente gli interessi degli Stati membri in materia di concorrenza e tengono conto della necessità della certezza del diritto e del principio dello sportello unico.
- (12) Le concentrazioni che non raggiungono le soglie stabilite nel presente regolamento sono scrutinabili nell'ambito di più sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni. La notifica multipla della medesima operazione accresce l'incertezza del diritto, gli adempimenti e i costi a carico delle imprese e può condurre a valutazioni divergenti. Occorre quindi sviluppare ulteriormente il sistema di rinvio delle concentrazioni dagli Stati membri interessati alla Commissione.
- (13) La Commissione dovrebbe agire in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni.
- (14) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che esercitano le rispettive competenze in stretta cooperazione avvalendosi di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di consultazione al fine di assicurare che ogni caso sia trattato dall'autorità più appropriata, alla luce del principio di sussidiarietà, e al fine di evitare per quanto possibile notifiche multiple di una stessa concentrazione. Il rinvio di concentrazioni dalla Commissione agli Stati membri e viceversa dovrebbe essere effettuato in modo efficiente evitando, per quanto possibile, situazioni in cui una concentrazione formi oggetto di rinvio sia prima sia dopo la notificazione.
- (15) La Commissione dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro le concentrazioni notificate di dimensione comunitaria che rischiano di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato, all'interno del suddetto Stato membro, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto. Quando la concentrazione incide sulla concorrenza in un simile mercato, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione dovrebbe essere tenuta a rinviare il caso, interamente o in parte, allo Stato membro interessato, su sua richiesta. Uno Stato membro dovrebbe poter rinviare alla Commissione una concentrazione che non ha dimensione comunitaria ma che incide sul commercio tra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza all'interno del suo territorio. Gli altri Stati membri altresì competenti per esaminare la concentrazione dovrebbero avere la facoltà di aderire alla richiesta. In tale ipotesi, al fine di assicurare l'efficienza e la prevedibilità del sistema, i termini nazionali dovrebbero essere sospesi fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al rinvio del caso. La Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e trattare un caso di concentrazione per conto di uno o più Stati membri richiedenti.
- (16) Alle imprese interessate dovrebbe essere garantita la possibilità di chiedere il rinvio alla Commissione o agli Stati membri prima della notifica della concentrazione così da migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di controllo delle concentrazioni nella Comunità. In tale ipotesi, la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza dovrebbero decidere entro termini brevi e certi se debba essere effettuato un rinvio alla Commissione o agli Stati membri, assicurando così l'efficienza del sistema. La Commissione, su richiesta delle imprese interessate, dovrebbe poter rinviare ad uno Stato membro una concentrazione di dimensione comunitaria che può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di tale Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; le imprese interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a dimostrare che gli effetti della concentrazione sarebbero pregiudizievole per la concorrenza. Una concentrazione non dovrebbe essere rinviata dalla Commissione ad uno Stato membro che abbia espresso il proprio dissenso a tale rinvio. Prima della notificazione alle autorità nazionali, le imprese interessate dovrebbero altresì avere la facoltà di chiedere il rinvio alla Commissione di una concentrazione che non ha dimensione comunitaria e

- può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri. Tali richieste di rinvio alla Commissione prima della notificazione sarebbero particolarmente pertinenti nei casi in cui la concentrazione inciderebbe sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro. Quando una concentrazione che può essere esaminata a norma delle legislazioni sulla concorrenza di tre o più Stati membri viene rinviata alla Commissione prima di una notificazione nazionale e nessuno Stato membro competente per esaminare il caso esprime il proprio dissenso, la Commissione dovrebbe acquisire la competenza esclusiva per l'esame della concentrazione e si dovrebbe ritenere che quest'ultima abbia dimensione comunitaria. Tale rinvio dagli Stati membri alla Commissione prima della notificazione non dovrebbe tuttavia essere effettuato qualora almeno uno Stato membro competente per esaminare il caso abbia espresso il proprio dissenso al rinvio.
- (17) È opportuno conferire alla Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento.
- (18) Gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento. Occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento. Gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; a causa della diversità delle legislazioni nazionali, il presente regolamento non può fissare un termine unico per l'adozione delle decisioni definitive a norma della legge nazionale.
- (19) Inoltre, l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle concentrazioni di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 296 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, purché queste misure siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.
- (20) Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. È pertanto opportuno includere nel campo d'applicazione del presente regolamento tutte le imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. È inoltre opportuno trattare come un'unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe anche applicarsi quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione. Le decisioni della Commissione che dichiarano le concentrazioni compatibili con il mercato comune in applicazione del presente regolamento dovrebbero riguardare automaticamente anche tali restrizioni, senza che la Commissione debba valutare queste ultime nei singoli casi. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, la Commissione dovrebbe, nei casi che danno adito a reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti, valutare espressamente se qualche restrizione sia o no direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Un caso dà adito a tale incertezza allorché presenta un quesito nuovo o non risolto, se il quesito non è trattato dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata.
- (22) Nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili.
- (23) Occorre stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Ciò facendo, la Commissione deve inquadrare la propria valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
- (24) Per garantire che nel mercato comune viga un regime di concorrenza non falsata, in applicazione di una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, il presente regolamento deve consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza nella Comunità. A tal fine, il regolamento (CEE) n. 4064/89 ha sancito il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

- (25) Date le conseguenze che le concentrazioni possono avere nelle strutture di mercato oligopolistiche, è ancor più necessario mantenere una concorrenza effettiva in tali mercati. Molti mercati oligopolistici presentano una concorrenza vivace. Tuttavia, in determinate circostanze, le concentrazioni che comportano l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione, così come una riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti possono, anche in assenza di una probabilità di coordinamento tra i membri dell'oligopolio, dar luogo ad ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva. Tuttavia, a tutt'oggi gli organi giurisdizionali comunitari non hanno espressamente interpretato il regolamento (CEE) n. 4064/89 nel senso che imponga l'obbligo di dichiarare incompatibili con il mercato comune le concentrazioni che danno luogo a tali effetti non coordinati. Pertanto, nell'interesse della certezza del diritto occorre precisare che il presente regolamento consente un controllo efficace di tutte le concentrazioni di questo tipo, prevedendo che qualsiasi concentrazione che ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale debba essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. La nozione di «ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva», di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dovrebbe essere interpretata come riguardante, al di là del concetto di posizione dominante, solo gli effetti anti-concorrenziali di una concentrazione risultante da un comportamento non coordinato di imprese che non avrebbero una posizione dominante sul mercato in questione.
- (26) Un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, risulta, in linea generale, dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante. Al fine di preservare gli orientamenti desumibili da precedenti sentenze degli organi giurisdizionali europei e da decisioni della Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89, mantenendo nel contempo la coerenza con i criteri di determinazione del pregiudizio concorrenziale applicati dalla Commissione e dagli organi giurisdizionali comunitari con riguardo alla compatibilità delle concentrazioni con il mercato comune, il presente regolamento dovrebbe pertanto sancire il principio secondo cui le concentrazioni di dimensione comunitaria che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare qualora ciò risulti dalla creazione o dal rafforzamento di una posizione dominante, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.
- (27) Inoltre, occorre applicare i criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato alle imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, se ed in quanto la loro costituzione ha come conseguenza una sensibile restrizione della concorrenza tra imprese che restano indipendenti.
- (28) Per chiarire e spiegare il modo in cui la Commissione valuta le concentrazioni a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione pubblichi orientamenti che stabiliscano un solido quadro economico di riferimento per la valutazione delle concentrazioni allo scopo di determinare se queste possano o meno essere dichiarate compatibili con il mercato comune.
- (29) Per determinare l'impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l'incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione.
- (30) Quando le imprese interessate modificano un progetto di concentrazione notificato, in particolare offrendo di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe poter dichiarare la concentrazione, così modificata, compatibile con il mercato comune. Gli impegni dovrebbero essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza e risolverlo interamente. È parimenti opportuno accettare impegni prima di iniziare un procedimento nei casi in cui il problema che sorge sotto il profilo della concorrenza è ben identificabile e può essere risolto facilmente. Si dovrebbe espressamente stabilire che la Commissione può subordinare la sua decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano in modo tempestivo ed efficace agli impegni assunti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Occorre garantire, in tutto il corso del procedimento, la trasparenza e l'effettiva consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati.
- (31) La Commissione dovrebbe avere a sua disposizione strumenti adeguati per far rispettare gli impegni assunti e per affrontare le situazioni in cui non vi viene dato adempimento. In caso di mancato rispetto di una condizione imposta in una decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, non si verifica la situazione che rende la concentrazione compatibile con il mercato comune e la concentrazione, quale realizzata, non è pertanto autorizzata dalla Commissione. Di conseguenza, se realizzata, la concentrazione dovrebbe essere trattata come una concentrazione non notificata realizzata senza autorizzazione. Inoltre, qualora la Commissione abbia già constatato che in mancanza della condizione la concentrazione sarebbe incompatibile con il mercato comune, essa dovrebbe avere il potere di ordinare direttamente lo smembramento della concentrazione, in modo tale da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. In caso di inadempimento di un obbligo imposto dalla decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di revocare la propria decisione. La Commissione dovrebbe inoltre avere la facoltà di imporre adeguate sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto di condizioni o obblighi.

- (32) Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 e 82 del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.
- (33) La Commissione dovrebbe essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le concentrazioni di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione di una concentrazione che sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.
- (34) Per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le concentrazioni di dimensione comunitaria dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Dovrebbe essere possibile procedere alla notificazione anche quando le imprese interessate convincono la Commissione della loro intenzione di concludere un accordo per una concentrazione proposta e le dimostrano che il loro piano per la concentrazione proposta è sufficientemente concreto, per esempio, presentando un accordo di principio, un memorandum di intesa o una lettera di intenti firmati da tutte le imprese interessate o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria. La realizzazione della concentrazione dovrebbe essere sospesa fino all'adozione di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia dovrebbe essere possibile concedere una deroga dall'obbligo di sospensione, su domanda delle imprese interessate, se del caso. Nel decidere se concedere o meno una deroga la Commissione dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali la natura e la gravità dei danni che ne possono derivare per le imprese interessate dalla concentrazione o per terzi e la portata del pregiudizio che l'operazione potrebbe arrecare alla concorrenza. Nell'interesse della certezza del diritto, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata per quanto necessario.
- (35) Si dovrebbero prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento nei confronti di una concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune della concentrazione stessa. Questi termini dovrebbero essere prorogati quando le imprese interessate offrono di assumere impegni per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, affinché vi sia tempo sufficiente per l'analisi e la verifica di mercato degli impegni proposti e per la consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati. Dovrebbe anche essere possibile una proroga limitata dei termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva, affinché vi sia tempo sufficiente per l'esame del caso e la verifica dei fatti e degli argomenti presentati alla Commissione.
- (36) La Comunità rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi.
- (37) Alle imprese interessate va dato il diritto ad essere sentite dalla Commissione una volta avviato il procedimento; i membri degli organi di direzione o di vigilanza e i rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché i terzi interessati, devono anch'essi avere l'occasione di essere ascoltati.
- (38) Per poter valutare adeguatamente le concentrazioni, la Commissione deve disporre del potere di esigere tutte le informazioni e di svolgere tutte le ispezioni necessarie in tutta la Comunità. A tal fine, allo scopo di tutelare efficacemente la concorrenza, occorre ampliare i poteri d'indagine della Commissione. La Commissione dovrebbe in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni.
- (39) Nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione dovrebbero poter chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa; essi dovrebbero anche poter apporre sigilli durante le ispezioni, in particolare qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che sia stata realizzata una concentrazione senza notificazione della medesima, che siano state fornite informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alla Commissione o che le imprese o persone interessate non abbiano rispettato una delle condizioni o degli obblighi imposti con decisione della Commissione. In ogni caso, i sigilli dovrebbero essere apposti solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario per l'ispezione, di norma non più di 48 ore.
- (40) Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia, è inoltre utile definire la portata del controllo che l'autorità giudiziaria nazionale può esercitare quando autorizza, come previsto dalla legislazione nazionale a titolo cautelativo, il ricorso alla forza pubblica allo scopo di superare l'eventuale opposizione di un'impresa a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli, ordinata mediante decisione della Commissione. Dalla giurisprudenza si evince che l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione ulteriori informazioni che le sono necessarie per esercitare il suo controllo e senza le quali potrebbe rifiutare la sua autorizzazione. La giurisprudenza conferma inoltre la competenza dei giudici nazionali a vigilare sull'applicazione delle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso a misure coercitive. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio dei poteri d'indagine della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- (41) Nell'ottemperare alle decisioni della Commissione, le imprese e persone interessate non possono essere costrette ad ammettere di aver commesso delle infrazioni, ma sono in ogni caso tenute a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni possono essere utilizzate per accertare, a loro carico o a carico di altri, l'esistenza di un'infrazione.
- (42) Nell'interesse della trasparenza, a tutte le decisioni della Commissione che non siano di natura puramente procedurale andrebbe assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo l'esercizio dei diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto aziendale. Si dovrebbe inoltre garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete e con le autorità competenti di paesi terzi.
- (43) L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe poter essere assicurata, se del caso, mediante ammende e penalità di mora periodiche. Al riguardo si dovrebbe attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 229 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito.
- (44) Si dovrebbe prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le concentrazioni alle quali partecipano imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità. Si dovrebbe altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per dette imprese.
- (45) Il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di informare o consultare i loro rappresentanti riconosciuti a norma del diritto comunitario e nazionale.
- (46) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di stabilire le disposizioni di esecuzione del presente regolamento conformemente alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Per l'adozione di tali disposizioni di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri, secondo quanto specificato all'articolo 23,
2. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:
- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e
 - il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR;
- salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
3. Una concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando:
- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
 - in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;
 - in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e
 - il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;
- salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.
4. Sulla base di dati statistici che possono essere comunicati regolarmente dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 1° luglio 2009 e può presentare proposte a norma del paragrafo 5.
5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 4 e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riesaminare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

Valutazione delle concentrazioni

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 22.

1. Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

- della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2. Le concentrazioni che non ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le concentrazioni che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

4. Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune.

5. In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

- della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,
- della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi.

Articolo 3

Definizione di concentrazione

1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

- a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure
- b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni

nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.

2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
- b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

3. Il controllo è acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

- a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
- b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

4. La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

5. Non si ha concentrazione quando:

- a) un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustificano l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;
- b) il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c) le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono realizzate da società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾ purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, in particolare tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Articolo 4

Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti

1. Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell'accordo, la comunicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

La notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l'accordo o l'offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria.

Ai fini del presente regolamento il termine «concentrazione notificata» comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, il termine «concentrazione» comprende anche i progetti di concentrazione ai sensi del secondo comma.

2. Le concentrazioni consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

3. La Commissione, quando constata che una concentrazione notificata rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi delle imprese interessate, il loro paese d'origine, il tipo di concentrazione, nonché i settori economici interessati. La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 possono informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro

che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato membro in questione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato membro di cui alla richiesta motivata, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, esprime il suo consenso o il suo dissenso in merito al rinvio del caso. Se tale Stato membro non prende posizione entro questo termine, si considera che abbia espresso il suo consenso.

A meno che detto Stato membro non esprima il suo dissenso, la Commissione, se ritiene che un simile mercato distinto esista effettivamente e che la concentrazione possa incidere in misura significativa sulla concorrenza in tale mercato può decidere di rinviare il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

La decisione di rinviare o meno il caso a norma del terzo comma è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. La Commissione informa della sua decisione gli altri Stati membri e le persone o le imprese interessate. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia adottato una decisione di rinvio del caso come chiesto dalle persone o imprese interessate.

Se la Commissione decide o si considera che abbia deciso, conformemente ai commi terzo e quarto, di rinviare interamente il caso non si procede alla notificazione di cui al paragrafo 1 e si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza. Si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 6 a 9 dell'articolo 9.

5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri, le persone o imprese di cui al paragrafo 2 possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri.

Qualsiasi Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata, esprimere il suo dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso.

Qualora almeno uno di tali Stati membri abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro il termine di 15 giorni lavorativi, il caso non viene rinviato. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le persone o imprese interessate dei casi in cui sia stato espresso un dissenso.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

Qualora nessuno Stato membro abbia espresso il proprio dissenso a norma del terzo comma entro 15 giorni lavorativi, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione conformemente ai paragrafi 1 e 2. In questi casi, nessuno Stato membro applica alla concentrazione la propria legislazione nazionale sulla concorrenza.

6. Entro il 1° luglio 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5. In seguito a tale relazione e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può rivedere i paragrafi 4 e 5.

Articolo 5

Calcolo del fatturato

1. Il fatturato totale ai sensi del presente regolamento comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione.

3. Il fatturato è sostituito:

a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio⁽¹⁾, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,
- proventi di partecipazioni,
- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti da operazioni finanziarie;

v) altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o in uno Stato membro comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro in questione, a seconda del caso;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e la frase conclusiva di tali due paragrafi, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.

4. Salvo restando il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi del presente regolamento risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

a) l'impresa interessata;

b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente;

i) o di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio;

o

ii) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto;

o

iii) del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

iv) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati alla lettera b);

e) quelle imprese nelle quali una o più imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e della Commissione.

5. Se talune imprese partecipanti alla concentrazione dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), occorre, ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai fini del presente regolamento:

- a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) ad e);
- b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

Articolo 6

Esame della notificazione e avvio del procedimento

1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

- a) se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;
- b) se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie;

- c) fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l'articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione.

2. Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, una concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b), può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

3. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

- a) quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode;

o

- b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

5. La Commissione informa senza indugio della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7

Sospensione della concentrazione

1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all'articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

2. Il paragrafo 1 non osta alla esecuzione di un'offerta pubblica o di una serie di transazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, quale una borsa valori, per effetto delle quali si acquisisce il controllo, ai sensi dell'articolo 3, rilevandolo da più venditori, a condizione che:

- a) la concentrazione sia notificata senza ritardo alla Commissione a norma dell'articolo 4; e
- b) l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.

3. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l'altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica che dopo la transazione.

4. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando il paragrafo 1 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle operazioni su valori mobiliari, compresi quelli convertibili in altri valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato, ad esempio una borsa valori, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione è realizzata non rispettando il paragrafo 1.

Articolo 8

Poteri di decisione della Commissione

1. Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

2. Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3. Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se la Commissione accerta che una concentrazione

a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisferebbe il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non soddisferebbe i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione può:

- ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell'entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,
- ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.

5. La Commissione può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:

- a) è stata realizzata contravvenendo all'articolo 7 e non è stata ancora presa una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno;
- b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, del presente articolo;
- c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune.

6. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 o 2:

- a) quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode; o
- b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

7. La Commissione può adottare una decisione a norma dei paragrafi da 1 a 3 senza essere vincolata ai termini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nei casi in cui:

- a) accerta che una concentrazione è stata realizzata:
 - i) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); o
 - ii) contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 e conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione susciterebbe seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune; o
- b) è stata revocata una decisione a norma del paragrafo 6.

8. La Commissione informa senza ritardo della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 9

Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni.

2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica uno Stato membro, di sua iniziativa o su invito della Commissione, può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una concentrazione.

a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) tratta essa stessa il caso conformemente al presente regolamento; o

b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se al contrario ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esista, la Commissione prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato e provvede a trattare essa stessa il caso conformemente al presente regolamento.

Se uno Stato membro informa la Commissione, a norma del paragrafo 2, lettera b), che una concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio a norma del paragrafo 3 interviene:

a) di norma entro il termine previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non ha avviato un procedimento; o

b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), senza intraprendere i passi preliminari per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un sollecito da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b), si considera che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. L'autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo.

Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate dell'esito di una valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza e delle eventuali ulteriori misure che propone di adottare. Lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni necessarie, come previsto dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

Se la legislazione nazionale richiede una notifica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dal giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di una notifica completa da parte dell'autorità competente di detto Stato membro.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può proporre ricorso alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 243 del trattato, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

Articolo 10

Termini per l'avvio del procedimento e per le decisioni

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, intervengono entro 25 giorni lavorativi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a 35 giorni lavorativi se la Commissione riceve una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, o se le imprese interessate offrono di assumere impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

2. Le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, relative alle concentrazioni notificate devono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), segnatamente a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7, le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, relative alle concentrazioni notificate, intervengono entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'avvio del procedimento. Il suddetto termine è portato a 105 giorni lavorativi se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, a meno che tali impegni siano stati proposti entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento.

I termini di cui al primo comma sono inoltre prorogati se le parti notificanti presentano una richiesta in tal senso entro 15 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Le parti notificanti possono presentare una sola richiesta in tal senso. Parimenti, in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento, i termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo delle parti notificanti. La durata totale di qualsiasi proroga o insieme di proroghe concesse a norma del presente comma non può superare i 20 giorni lavorativi.

4. I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 sono eccezionalmente sospesi qualora la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare un'ispezione mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

Il primo comma si applica anche al termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b).

5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione assoggettata al termine fissato dal presente articolo, la Commissione riesamina l'operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

La concentrazione è riesaminata alla luce delle condizioni attuali del mercato.

Le parti notificanti procedono ad una nuova notificazione o integrano la notifica originaria, senza ritardo, se la notifica originaria è diventata incompleta perché si sono verificati cambiamenti nelle condizioni di mercato o riguardo alle informazioni fornite. Se non si sono verificati cambiamenti del genere, le parti lo dichiarano formalmente senza ritardo.

I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete mediante una nuova notificazione, una notificazione integrativa o una dichiarazione ai sensi del terzo comma.

I commi secondo e terzo si applicano anche nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 7.

6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, si considera che la concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidateli dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire le informazioni necessarie.

2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3. Quando la Commissione chiede mediante decisione ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese di comunicare informazioni, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse. Essa indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 14 e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 15. Essa indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome delle imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, di imprese o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Le persone debitamente autorizzate possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. La Commissione trasmette senza ritardo copia di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 3 alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o ha sede l'impresa o l'associazione di imprese e all'autorità competente dello Stato membro il cui territorio è interessato. Su specifica richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione trasmette altresì a tale autorità le copie delle semplici domande di informazioni riguardanti una concentrazione notificata.

6. Su richiesta della Commissione i governi e le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento.

7. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta per raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine. All'inizio dell'audizione, che può avvenire per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo del colloquio.

Se l'audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, la Commissione ne informa in anticipo l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato lo richiede, i funzionari di tale autorità possono assistere gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate a svolgere l'audizione.

Articolo 12

Ispezioni effettuate dalle autorità degli Stati membri

1. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4. I funzionari delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere alle ispezioni o le persone da esse autorizzate o nominate esercitano i loro poteri conformemente alla loro legislazione nazionale.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere i funzionari dell'autorità interessata.

Articolo 13

Poteri di ispezione della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto di imprese e associazioni di imprese;
- b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
- c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- d) apporre sigilli su tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento;
- e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14 per il caso in cui i libri e gli altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte o fuorvianti. La Commissione, in tempo utile prima dell'ispezione, ne dà annuncio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 14 e 15, nonché che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti e alle altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti e le altre persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione, compresa l'apposizione di sigilli su locali, libri o documenti aziendali, ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

7. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'assistenza prevista dal paragrafo 6, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

8. Quando viene chiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 7, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate riguardanti l'oggetto dell'ispezione. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia.

Articolo 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa o associazione di imprese interessata ai sensi dell'articolo 5 quando, intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione presentata in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 3;
- b) forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;
- c) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o non forniscano le informazioni entro il termine stabilito;
- d) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 13, i libri o altri documenti relativi all'attività dell'azienda richiesti o rifiutino di sottoporsi ad un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;
- e) in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e):
 - forniscano una risposta inesatta o fuorviante,

- omettano di correggere entro il termine fissato dalla Commissione una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un loro dipendente, o

- non forniscano o si rifiutino di fornire una risposta completa su fatti inerenti all'oggetto e allo scopo di un'ispezione ordinata mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

f) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall'impresa interessata, quale definita all'articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

- a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all'articolo 4 e all'articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall'articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3,
- b) realizzino una concentrazione violando l'articolo 7,
- c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5,
- d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo, della gravità e della durata dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1, 2 e 3 non hanno carattere penale.

Articolo 15

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato dall'impresa o associazione di imprese interessata, ai sensi dell'articolo 5, per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a:

- a) fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3;
- b) sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4;

- c) osservare un onere imposto mediante decisione in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma; o
- d) conformarsi alle misure imposte da una decisione adottata in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 o 5.

2. Quando le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), hanno adempiuto all'obbligo per l'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare totale definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Articolo 16

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 229 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 17

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo, per l'indagine o per l'audizione per il quale sono state richieste.

2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 18

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, nonché dagli articoli 14 o 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese

interessate di manifestare in ogni fase del procedimento sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento del procedimento i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, chiedano di essere sentiti, la loro domanda viene accolta.

Articolo 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro 3 giorni lavorativi alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso a norma del presente regolamento. Questi documenti comprendono gli impegni che le imprese hanno offerto di assumere nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma sull'articolo 6, paragrafo 2, o sull'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. La Commissione conduce i procedimenti previsti dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedimenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi del procedimento fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 o 15 ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno dei rappresentanti di ciascuno Stato membro deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare della decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate alla concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere è redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. La Commissione comunica il parere del comitato consultivo, insieme alla decisione, ai destinatari della decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 20

Publicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15, ad eccezione delle decisioni provvisorie prese conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, unitamente al parere del comitato consultivo.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 21

Applicazione del presente regolamento e competenza

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/2003⁽¹⁾, (CEE) n. 1017/68⁽²⁾, (CEE) n. 4056/86⁽³⁾ e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio⁽⁴⁾ non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti.

2. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

4. Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario.

Sono considerati interessi legittimi ai sensi del primo comma la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che i provvedimenti di cui sopra possano essere presi. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro 25 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

*Articolo 22***Rinvio alla Commissione**

1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.

2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.

3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.

La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.

Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.

4. Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.

Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.

5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

*Articolo 23***Disposizioni d'esecuzione**

1. La Commissione è autorizzata a stabilire, secondo la procedura di cui al paragrafo 2:

- a) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di presentazione delle notificazioni e delle richieste di cui all'articolo 4;
- b) disposizioni di esecuzione riguardanti i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e degli articoli 7, 9, 10 e 22;
- c) la procedura e i termini per la presentazione e l'adempimento degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2;
- d) disposizioni di esecuzione riguardanti le audizioni a norma dell'articolo 18.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri.

- a) La Commissione sente il comitato consultivo prima di pubblicare progetti di disposizioni di esecuzione e prima di adottare tali disposizioni.
- b) La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione convocata su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito deve essere allegato un progetto delle disposizioni di esecuzione. La riunione ha luogo non prima di 10 giorni lavorativi dall'invio della convocazione.
- c) Il comitato consultivo emette un parere sul progetto di disposizioni di esecuzione, eventualmente procedendo a votazione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato.

*Articolo 24***Relazioni con i paesi terzi**

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle concentrazioni, quali sono definite all'articolo 3, in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda le concentrazioni nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità un trattamento analogo a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento analoghe per le imprese che hanno la loro sede o il loro campo principale di attività nella Comunità.

4. Fatto salvo l'articolo 307 del trattato, le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi che incombono alla Comunità o agli Stati membri in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Articolo 25

Abrogazioni

1. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 4064/89 e il regolamento (CE) n. 1310/97 sono abrogati con effetto dal 1° maggio 2004.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004.

Articolo 26

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è applicabile dal 1° maggio 2004.

2. Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento, fatte salve, in particolare, le disposizioni in materia di applicabilità di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/97.

3. Per le concentrazioni alle quali il presente regolamento si applica in virtù di un accordo di adesione, la data di adesione sostituisce la data di applicazione del presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4064/89	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3	Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
—	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 3
—	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase	—
—	Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
—	Articolo 4 da paragrafo 4 a paragrafo 6
Articolo 5 da paragrafo 1 a paragrafo 3	Articolo 5 da paragrafo 1 a paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive	Articolo 5, paragrafo 4, parole introduttive
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), parole introduttive
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), primo trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto i)
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto ii)
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), quarto trattino	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto iv)
Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)	Articolo 5, paragrafo 4, lettere c), d) ed e)
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive	Articolo 6, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), prima frase
Articolo 6 da paragrafo 2 a paragrafo 5	Articolo 6 da paragrafo 2 a paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), seconda frase
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3

Regolamento (CEE) n. 4064/89	Presente regolamento
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 4
—	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 7
—	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 9 da paragrafo 1 a paragrafo 9	Articolo 9 da paragrafo 1 a paragrafo 9
Articolo 9, paragrafo 10	—
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, prima frase
—	Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, seconda frase
—	Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4, primo comma
—	Articolo 10, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5, primo e quarto comma
—	Articolo 10, paragrafo 5, secondo, terzo e quinto comma
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	—
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 4, prima frase
—	Articolo 11, paragrafo 4, seconda e terza frase
Articolo 11, paragrafo 5, prima frase	—
Articolo 11, paragrafo 5, seconda frase	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 5
—	Articolo 11, paragrafi 6 e 7
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive	Articolo 13, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)	Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
—	Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 4, prima e seconda frase
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 4, terza frase
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 5, prima frase
—	Articolo 13, paragrafo 5, seconda frase
Articolo 13, paragrafo 6, prima frase	Articolo 13, paragrafo 6
Articolo 13, paragrafo 6, seconda frase	—
—	Articolo 13, paragrafi 7 e 8
Articolo 14, paragrafo 1, parole introduttive	Articolo 14, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Regolamento (CEE) n. 4064/89	Presente regolamento
Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)
—	Articolo 14, paragrafo 1, lettere e) e f)
Articolo 14, paragrafo 2, parole introduttive	Articolo 14, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c)	Articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive	Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 2, parole introduttive	Articolo 15, paragrafo 1, parole introduttive
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 15, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 2
Articoli da 16 a 20	Articoli da 16 a 20
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 3	—
—	Articolo 22 da paragrafo 1 a paragrafo 3
Articolo 22, paragrafo 4	Articolo 22, paragrafo 45
Articolo 22, paragrafo 5	—
—	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 23	Articolo 23, paragrafo 1
—	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 24	Articolo 24
—	Articolo 25
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1, primo comma
—	Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 26, paragrafo 3
—	Allegati

REGOLAMENTO (CE) N. 140/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,3
	204	36,9
	212	115,9
	999	86,0
0707 00 05	052	138,0
	204	77,1
	999	107,6
0709 90 70	052	107,0
	204	56,6
	999	81,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,4
	204	56,0
	212	47,9
	220	37,7
	448	32,8
	624	83,5
	999	50,7
0805 20 10	052	74,2
	204	86,2
	999	80,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	79,2
	204	74,2
	220	80,3
	464	76,8
	624	79,1
	662	38,0
	999	71,3
0805 50 10	052	73,0
	600	62,0
	999	67,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	40,9
	060	51,8
	400	101,6
	404	84,0
	720	75,3
	999	70,7
0808 20 50	060	61,1
	388	98,2
	400	87,1
	720	45,5
	999	73,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 141/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo IX *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, introdotto dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, definisce in maniera generale le condizioni per la concessione di un sostegno temporaneo supplementare per le misure transitorie di sviluppo rurale adottate nei nuovi Stati membri. Occorre adottare le disposizioni di applicazione per completare tali condizioni, e adattare alcune norme del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽²⁾.
- (2) Le disposizioni di applicazione devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
- (3) Occorre precisare le condizioni di ammissibilità per alcune misure transitorie e stabilire i massimali di aiuto per le misure specifiche applicabili a Malta.
- (4) Per facilitare l'elaborazione dei piani di sviluppo rurale che prevedono tali misure, nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario

stabilire regole comuni riguardanti la loro struttura e il loro contenuto, sulla base delle disposizioni stabilite, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti:

- a) le misure specifiche di sviluppo rurale di cui al capo IX *bis* del regolamento (CE) n. 1257/1999, applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»),
- b) la programmazione e la valutazione dell'insieme delle misure di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri.

CAPO II

MISURE SPECIFICHE APPLICABILI AI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 2

Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione

Il piano di impresa di cui all'articolo 33 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere sufficientemente dettagliato da poter servire anche a sostegno di una domanda di aiuto agli investimenti nell'azienda agricola.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

*Articolo 3***Assistenza tecnica**

In deroga all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 445/2002, la norma n. 11 riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ⁽¹⁾ si applica alla misura di cui all'articolo 33 *sexies* del regolamento (CE) n. 1257/1999.

*Articolo 4***Complementi ai pagamenti diretti**

Le condizioni di ammissibilità per la concessione del sostegno previsto nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 *nonies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definite nella decisione della Commissione che autorizza i pagamenti diretti complementari nazionali.

CAPO III

SOSTEGNO SUPPLEMENTARE APPLICABILE A MALTA*Articolo 5***Complementi agli aiuti di Stato a Malta**

Le condizioni di ammissibilità per la concessione del sostegno previsto nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 *decies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definite nel quadro del programma speciale per la politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA) di cui all'allegato XI, capitolo 4, sezione A, punto 1, dell'atto di adesione.

CAPO IV

DEROGHE APPLICABILI AD ALCUNI STATI MEMBRI*Articolo 6***Misure agroambientali**

L'importo annuo massimo per ettaro per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco a Malta di cui all'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 è indicato nell'allegato IA.

*Articolo 7***Associazioni di produttori a Malta**

1. Possono beneficiare dell'aiuto minimo di cui all'articolo 33 *quinquies*, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 soltanto le associazioni di produttori che riuni-

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

scono una percentuale minima di produttori del settore e che rappresentano una percentuale minima della produzione del settore.

2. L'importo minimo di tale aiuto, calcolato in funzione dei costi minimi necessari alla costituzione di una piccola associazione di produttori, è indicato nell'allegato IB.

CAPO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE*Articolo 8***Valutazione**

La valutazione intermedia di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 445/2002 non si applica ai nuovi Stati membri durante il periodo di programmazione 2004-2006.

*Articolo 9***Programmazione**

1. Ai fini dell'applicazione del punto 8 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, i nuovi Stati membri utilizzano il quadro di programmazione annuale e la tabella finanziaria generale indicativa riportati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Oltre alle informazioni previste al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, i piani di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono le informazioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tabella degli importi delle misure specifiche per Malta

A. Importo massimo di cui all'articolo 6:

Oggetto	EUR	
Importo massimo pagabile per la conservazione e la manutenzione dei muri a secco	2 000	Per ettaro

B. Importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

Oggetto	EUR	
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori	63 000	Primo anno
	63 000	Secondo anno
	63 000	Terzo anno
	60 000	Quarto anno
	50 000	Quinto anno

ALLEGATO II

Programmazione annuale (contributo UE in milioni di euro)

	2004	2005	2006
Totale piano			

Tabella finanziaria generale indicativa: programmi di sviluppo rurale

(in milioni di euro)

	Periodo di programmazione 2004-2006		
	Spesa pubblica (¹)	Partecipazione UE (²)	Partecipazione privata (³)
Priorità A			
Misura A1 (ad esempio misure agroambientali)			
Misura A1 : progetti approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1268/1999 (⁴)			
Misura A2 ...			
... Misura An			
Totale A			
Priorità B. ...			
Misura B1 (ad esempio prepensionamento)			
Misura B2. ...			
... Misura Bn			
Totale B			
Priorità C			
Misura C1 (ad esempio associazioni di produttori)			
Misura C1: progetti approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1268/1999 (⁴)			
Misura C2			
... Misura Cn			
Totale C			
Priorità N			
Misura N1 (ad esempio imboscimento)			
Misura N1: progetti approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1268/1999			
Misura N2 ...			
... Misura Nn			
Totale N			
Altre azioni			
Assistenza tecnica			
Valutazione			
Totale altre azioni			
Totale piano — (P) (⁵)			

(¹) Colonna riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica), riportate a titolo indicativo.

(²) Colonna riservata al contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato in base ai tassi e alle modalità stabiliti nel programma per ciascuna misura. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

(³) Colonna riservata alle spese previste (in termini di partecipazione del settore privato) riportate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

(⁴) Spese programmate in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5, dell'atto di adesione.

(⁵) La base di calcolo è costituita dalla tabella di pianificazione finanziaria allegata alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, quale da ultimo modificata.

Se la stessa misura figura nell'ambito di più priorità, lo Stato membro presenta, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva in cui sono indicate tutte le spese relative a tale misura. La tabella aggiuntiva deve seguire la stessa struttura della tabella di cui sopra e rispettare lo stesso ordine dell'elenco di seguito riportato.

Le misure sono definite come segue:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) insediamento di giovani agricoltori;
- c) formazione;
- d) prepensionamento;
- e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
- f) misure agroambientali e benessere degli animali;
- g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- h) imboscamento delle superfici agricole;
- i) altre misure forestali;
- j) miglioramento fondiario;
- k) ricomposizione fondiaria;
- l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, avviamento e fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricola;
- m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
- n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi, protezione e tutela del patrimonio rurale;
- p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;
- r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
- s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
- t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
- u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
- v) ingegneria finanziaria;
- x) rispetto delle norme;
- y) ricorso a servizi di consulenza per il rispetto delle norme;
- z) partecipazione volontaria degli agricoltori a programmi per la qualità dei prodotti alimentari;
- aa) iniziative delle associazioni di produttori in materia di qualità dei prodotti alimentari;
- ab) aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione;
- ac) associazioni di produttori;
- ad) assistenza tecnica;
- ae) complementi ai pagamenti diretti;
- af) complementi agli aiuti di Stato a Malta;
- ag) agricoltori a tempo pieno a Malta.

Le misure di cui alle lettere da j) a v) possono essere definite come un'unica misura: j) promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.

ALLEGATO III

Informazioni riguardanti le misure e deroghe specifiche di cui al capo IX bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 che devono figurare nel piano di sviluppo rurale**1. Misure applicabili a tutti i nuovi Stati membri***I. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione*

A. Caratteristiche principali:

- definizione di azienda di semi-sussistenza, tenendo conto delle dimensioni minime e/o massime dell'azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell'azienda ammissibile,
- definizione di vitalità economica.

B. Altri elementi:

- contenuto del piano di impresa.

II. Associazioni di produttori

A. Caratteristiche principali:

- unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga, con giustificazione relativa alla produzione totale estremamente bassa, e condizioni di ammissibilità per beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell'associazione rispetto alla produzione totale del settore, percentuale minima dei produttori del settore membri dell'associazione,
- unicamente per Malta, giustificazione e calcolo degli importi annuali.

B. Altri elementi:

- descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni, compresi i criteri di selezione,
- settori interessati.

III. Assistenza tecnica

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- descrizione dei beneficiari.

IV. Misure del tipo Leader+

Acquisizione di competenze [articolo 33 *septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

A. Caratteristiche principali:

- procedura e calendario di selezione dei contraenti incaricati dell'attuazione delle azioni.

B. Altri elementi:

- nessuno.

Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato [articolo 33 *septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

A. Caratteristiche principali:

- procedura e calendario di selezione dei gruppi di azione locale beneficiari della misura, compresi i criteri di selezione e il numero massimo previsto di beneficiari,
- criteri per dimostrare la capacità amministrativa e l'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale a livello regionale.

B. Altri elementi:

- nessuno.

V. *Complementi ai pagamenti diretti*

- A. Caratteristiche principali:
— contributo comunitario per anno di programmazione.
- B. Altri elementi:
— designazione dell'organismo pagatore.

2. Misure applicabili a Malta

I. *Complementi agli aiuti di Stato*

- A. Caratteristiche principali:
— nessuna.
- B. Altri elementi:
— designazione dell'organismo pagatore.

3. Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri

I. *Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli*

- A. Caratteristiche principali:
— nessuna.
- B. Altri elementi:
— elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio a norma dell'articolo 33 *terdecies*, paragrafo 3.

4. Deroga applicabile all'Estonia

I. *Imboschimento dei terreni agricoli*

- A. Caratteristiche principali:
— nessuna.
- B. Altri elementi:
— descrizione del controllo sull'utilizzo dei terreni nei cinque anni precedenti l'imboschimento.

5. Deroga applicabile a Malta

I. *Misure agroambientali*

- A. Caratteristiche principali:
— giustificazione e calcolo dell'importo massimo annuo per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco.
- B. Altri elementi:
— nessuno.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 142/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) Il Belgio dispone ancora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga. Siccome il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima aggiudicazione parziale a titolo del regolamento (CE) n. 1517/2003 della Commissione ⁽³⁾ è scaduto il 18 dicembre 2003, occorre aprire una nuova aggiudicazione permanente.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento belga alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 8 343 tonnellate d'orzo da lui detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24.

Articolo 5

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 32.

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 8 343 di tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga
Regolamento (CE) n. 142/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@CEC.EU.INT

**REGOLAMENTO (CE) N. 143/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento svedese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 227 137 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) La Svezia dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento svedese.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento svedese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento svedese:

Statens Jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Fax (46) 36 71 95 11

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 227 137 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento svedese

Regolamento (CE) n. 143/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 144/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) La Francia dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento francese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75341 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 80

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese

Regolamento (CE) n. 144/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 145/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

considerando quanto segue:

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) La Germania dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile, il 20 maggio e il 10 giugno 2004.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Fax (49) 691 56 49 62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 89 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 89 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco

Regolamento (CE) n. 145/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 146/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento danese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 92 765 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) La Danimarca dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento danese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento danese:

Direktoratet For Fødevarer Erhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København
Fax (45-33) 95 80 34

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 92 765 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese

Regolamento (CE) n. 146/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 147/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuta dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

L'organismo d'intervento belga procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 68 282 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento ⁽²⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sia effettuata mediante gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

(2) Il Belgio dispone ancora di scorte d'intervento di frumento tenero.

a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

(3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/2004 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

(4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento belga.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 5 febbraio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto l'8 aprile e il 20 maggio 2004.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 giugno 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento belga alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento belga:

(7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.

Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Tali informazioni devono essere inviate per posta elettronica secondo il modello riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24).

Articolo 6

Seguendo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato di 68 282 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento belga

Regolamento (CE) n. 147/2004

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta EUR/t
1			
2			
3			
ecc.			

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 5:
AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

**REGOLAMENTO (CE) N. 148/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande dei titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni del Consiglio 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2340/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 1279/98 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni del Consiglio 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 hanno fissato i quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine, originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria che possono essere importati a condizioni speciali nel corso del periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2340/2003 ha ripartito, in deroga all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98, i suddetti quantitativi in due periodi, il primo dei quali va dal 1° gennaio al 30 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 31.

- (2) I quantitativi dei prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria per i quali sono stati chiesti titoli di importazioni permettono di soddisfare integralmente le domande presentate.

- (3) I quantitativi dei prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia superano i quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotti proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1279/98.

- (4) Le domande di titoli presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria e della Romania riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, è opportuno stabilire, per ogni contingente, il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004 tenendo conto, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2340/2003, dei quantitativi rimanenti del periodo precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titolo d'importazione presentata per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 nel quadro dei contingenti fissati dal regolamento (CE) n. 1279/98 è soddisfatta nella misura seguente:

- a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Romania, della Bulgaria e dell'Ungheria;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania;
- c) 0,45080 % dei quantitativi richiesti per i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari della Polonia.

Articolo 2

I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo di importazione per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per i prodotti originari della Bulgaria e della Romania, sono fissati come segue:

— per la Bulgaria:

contingente n. 09.4651: 235 t;

— per la Romania:

contingente n. 09.4753: 3 944 t

contingente n. 09.4765: 100 t

contingente n. 09.4768: 404 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 149/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004
recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore
delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

Dall'esame della situazione del mercato è emerso il rischio di un ricorso eccessivo degli interessati al regime di aiuti all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 2246/2003 della Commissione ⁽³⁾. È pertanto necessario sospendere l'applicazione di tale regime e respingere le domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2004 è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003.
2. Le domande presentate dal 23 al 29 gennaio 2004, in merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una decisione nello stesso periodo, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 150/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	49,01	365,13	448,16	33,78
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	31,83	237,13	291,05	21,93
1.40	Agli 0703 20 00	139,12	1 036,41	1 272,08	95,87
1.50	Porri ex 0703 90 00	43,07	320,85	393,81	29,68
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	107,45	800,45	982,47	74,04
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,63	561,69	42,33
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	66,91	498,45	611,80	46,11
1.130	Carote ex 0706 10 00	53,59	399,22	490,01	36,93
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	75,54	562,74	690,70	52,05
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	309,82	2 308,05	2 832,88	213,50
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	144,07	1 073,27	1 317,33	99,28
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	133,00	990,81	1 216,11	91,65
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	254,89	1 898,86	2 330,65	175,65
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	529,50	3 944,56	4 841,54	364,88
1.210	Melanzane 0709 30 00	135,38	1 012,21	1 242,39	93,63
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	68,13	507,55	622,96	46,95
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 411,68	9 097,06	685,59
1.240	Peperoni 0709 60 10	183,37	1 366,00	1 676,62	126,36
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	89,34	665,51	816,85	61,56
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	122,95	915,90	1 124,18	84,72

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	125,73	936,67	1 149,66	86,64
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	77,89	580,24	712,19	53,67
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,84	371,27	455,70	34,34
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	55,65	414,58	508,86	38,35
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	188,46	1 403,96	1 723,22	129,87
2.110	Cocomeri 0807 11 00	42,96	320,03	392,81	29,60
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	43,03	320,54	393,43	29,65
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	100,77	750,66	921,36	69,44
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	91,22	679,56	834,09	62,86
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	383,77	2 858,93	3 509,03	264,46

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	147,58	1 099,42	1 349,42	101,70
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	172,84	1 287,61	1 580,40	119,11
2.190	Prugne 0809 40 05	154,29	1 149,37	1 410,73	106,32
2.200	Fragole 0810 10 00	325,66	2 426,04	2 977,70	224,41
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 271,76	2 788,34	210,14
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	952,72	7 097,37	8 711,27	656,52
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,78	1 332,68	100,44
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	117,62	876,21	1 075,46	81,05
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	212,44	1 582,62	1 942,50	146,40
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 151/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2346/2003 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2346/2003 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2346/2003 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 45.

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 gennaio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	45,15
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	54,05
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	72,45
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	65,10
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	129,68
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	124,60

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

**REGOLAMENTO (CE) N. 152/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004**

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2004, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2004 e quantità riportate al lotto successivo:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004	Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2004 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	199,994
Thailandia	0 ⁽¹⁾	2 904,686
Australia	—	—
Altre origini	—	—

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004	Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2004 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	11
Thailandia	—	—
Australia	0 ⁽¹⁾	2 608
Altre origini	—	—

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2004	Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2004 (in t)
Thailandia	11,63	—
Australia	0 ⁽¹⁾	3 796
Guyana	0 ⁽¹⁾	2 834
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	607
Altre origini	75	—

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 153/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 99/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 99/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 99/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 22.1.2004, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 13	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 15	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 17	244,77	81,33	118,04	0,00	183,58
1006 20 92	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 94	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 96	197,39	64,75	94,36		148,04
1006 20 98	244,77	81,33	118,04	0,00	183,58
1006 30 21	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 23	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 25	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 44	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 46	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 63	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 65	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 94	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 96	365,18	115,42	167,68		273,89
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	244,77	416,00	197,39	365,18	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	292,26	205,25	363,51	431,41	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	339,54	407,44	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	23,97	23,97	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**DIRETTIVA 2003/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003**

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli additivi alimentari possono essere autorizzati ad essere impiegati nei prodotti alimentari solo se conformi all'allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽³⁾.
- (2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽⁴⁾, istituisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le condizioni per il loro impiego.
- (3) In seguito all'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari. È opportuno modificare detta direttiva per tenere conto di tali sviluppi.
- (4) La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione ⁽⁵⁾, prescrive l'adozione di un elenco degli additivi necessari per la conservazione e l'adozione di ogni condizione speciale per il loro impiego che si renda necessaria per proteggere la salute pubblica e garantire un commercio equo.

⁽¹⁾ GU C 208 del 3.9.2003, pag. 30.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2003.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/52/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 23).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).

(5) È auspicabile includere nella direttiva 95/2/CE i provvedimenti sugli additivi necessari per la conservazione e l'impiego di sostanze aromatizzanti, al fine di contribuire alla trasparenza e alla coerenza della legislazione comunitaria e per favorire il rispetto delle norme comunitarie in materia di additivi alimentari da parte dei produttori di alimenti, in particolare le piccole e le medie imprese. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁶⁾, le sostanze aromatizzanti rientrano nella definizione di «alimento».

(6) Se da un lato è opportuno autorizzare l'impiego di additivi necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle sostanze aromatizzanti e per facilitarne la conservazione e l'uso, il livello di additivi presenti in tali sostanze dovrebbe essere il minimo richiesto per ottenere il fine desiderato. Si dovrebbero inoltre garantire ai consumatori informazioni corrette, esaustive e non ingannevoli sull'uso degli additivi.

(7) La presenza di un additivo in un prodotto alimentare, dovuta all'impiego di una sostanza aromatizzante, è generalmente bassa e l'additivo non ha una funzione tecnologica nel prodotto alimentare. Tuttavia, se in determinate circostanze l'additivo possiede una funzione tecnologica nel prodotto alimentare composito, dovrebbe considerarsi un additivo del prodotto alimentare composito e non un additivo della sostanza aromatizzante, applicandosi in tal caso le norme pertinenti relative all'additivo nel prodotto alimentare specifico, tra le quali le norme sull'etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁷⁾.

(8) Ai sensi della direttiva 88/388/CEE, occorrerebbe informare i produttori di alimenti sulle concentrazioni di tutti gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, affinché possano rispettare la legislazione comunitaria. Detta direttiva prescrive inoltre l'indicazione sull'etichetta del quantitativo massimo di ciascun componente oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare. Un limite quantitativo è espresso in forma numerica o dalla dicitura «quanto basta».

⁽⁶⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽⁷⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

- (9) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo principale volto a garantire l'unità del mercato e un livello elevato di tutela dei consumatori, è necessario e opportuno istituire norme sull'uso degli additivi nelle sostanze aromatizzanti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
- (10) Conformemente alla richiesta da parte di uno Stato membro e al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari ⁽¹⁾, il poli-1-deceno idrogenato, che è stato autorizzato a livello nazionale a norma della direttiva 89/107/CEE, dovrebbe essere autorizzato a livello comunitario.
- (11) Nella direttiva 95/2/CE il bifenile (E 230), l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232) figurano nell'elenco dei conservanti da utilizzarsi negli e sugli agrumi. Poiché essi, tuttavia, sono classificati come prodotti fitosanitari, secondo la definizione data dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, non dovrebbero più rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/2/CE. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure possibili per evitare qualsiasi vuoto legislativo in relazione a tali sostanze, la cui autorizzazione all'immissione in commercio come prodotti fitosanitari dovrà avvenire con la massima rapidità possibile.
- (12) Il 4 aprile 2003 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che la dose giornaliera ammissibile temporanea per l'estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i suoi sali di sodio (da E 214 a E 219) avrebbe dovuto essere ritirata in caso di mancata presentazione di ulteriori dati riguardo alle dosi e alla tossicità.
- (13) È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 95/2/CE.
- (14) La direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi ⁽³⁾, stabilisce le misure di controllo dei conservanti contenuti negli e sugli agrumi. Dal momento che l'impiego di questi conservanti negli agrumi non è più autorizzato dalla direttiva 95/2/CE, è necessario abrogare la direttiva 67/427/CEE.
- (15) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato sull'adozione delle disposizioni che possono influire sulla salute pubblica, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera v) è sostituita dalla seguente:
- «v) "gli stabilizzanti" sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito;»
- 2) l'articolo 3 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:
- a) in un prodotto alimentare composito diverso da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito;
- b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta una sostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nella sostanza aromatizzante in ottemperanza alla presente direttiva ed è presente nel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale; oppure
- c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.»;
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi al minimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità di tali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, la presenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti, svolga una funzione tecnologica nell'alimento in questione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi della sostanza aromatizzante.»;
- 3) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 1° luglio 2004 la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare procedono a una revisione delle condizioni di impiego degli additivi compresi tra E 214 ed E 219.

⁽¹⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 148 dell'11.7.1967, pag. 1.

2. Entro il 27 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'ambito della rivalutazione degli additivi. Quest'ultima verte in particolare sui polisorbati (da E 432 a E 436), nonché sui nitrati (E 251 ed E 252) e sui nitriti (E 249 ed E 250).

Articolo 3

La direttiva 67/427/CEE è abrogata.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva allo scopo di:

- autorizzare gli scambi e l'impiego dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2005,
- vietare gli scambi e l'impiego dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 27 gennaio 2006; i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data e che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

1) all'allegato I:

a) la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.»

b) nell'elenco degli additivi:

- l'intera voce E 170 è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»,
- nella voce E 466 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa»,
- nella voce E 469 è aggiunta la sostanza «Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

2) all'allegato II:

a) in tutto il testo la denominazione «E 170 carbonati di calcio» è sostituita da «E 170 carbonato di calcio»;

b) il seguente testo si aggiunge all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Cacao e prodotti a base di cioccolato citati nella direttiva 2000/36/CE»:

	«E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi	Quanto basta»
--	--	---------------

c) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate»:

	«E 296 Acido malico	Quanto basta (solo per le patate sbucciate)»
--	---------------------	--

d) il seguente testo è aggiunto all'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Composta di frutta»:

	«E 440 Pectina E 509 Cloruro di calcio	Quanto basta (solo per composta di frutta tranne quella di mela)»
--	---	---

e) il seguente testo è inserito nell'elenco degli additivi e dei livelli massimi alla voce «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte»:

	«E 460ii Cellulosa in polvere	Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)»
--	-------------------------------	---

f) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:

«Latte di capra UHT	E 331 Citrati di sodio	4 g/l
Castagne conservate in liquido	E 410 Farina di semi di carrube	Quanto basta»
	E 412 Gomma di guar	
	E 415 Gomma di xanthan	

3) nell'allegato III:

A. La parte A è modificata come segue:

a) la definizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto» è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

b) alla fine di questa parte si aggiungono le seguenti caselle:

«Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati	2 000				
Sostanze aromatizzanti				1 500»	

B. La parte C è modificata come segue:

a) si sopprimono le seguenti caselle:

«E 230	Bifenile, difenile	Trattamento superficiale degli agrumi	70 mg/kg
E 231	Ortofenilfenolo (*)	} Trattamento superficiale degli agrumi	12 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come ortofenilfenolo»
E 232	Ortofenilfenolo sodico (*)		

(*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

b) a E 1105 è aggiunto il seguente prodotto alimentare:

		«Vino in conformità al regolamento (CE) n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)	pro memoria
--	--	--	-------------

(*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).»

C. La parte D è modificata come segue:

a) alla fine di tale parte sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

«E 310	Gallato di propile	Oli essenziali	1 000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)
E 311	Gallato d'ottile		
E 312	Gallato di dodecile		
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)		
		Sostanze aromatizzanti tranne gli oli essenziali	100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)»

b) nell'elenco dei prodotti alimentari relativi ad E 315 ed E 316, la definizione «Conserve e semiconserve di carne» è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;

4) nell'allegato IV:

a) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:

		«Sostanze aromatizzanti	40 g/kg»
--	--	-------------------------	----------

b) si sopprime il seguente prodotto alimentare e il livello massimo relativo agli additivi da E 338 a E 452:

		«Sidro e sidro di pere	2 g/l»
--	--	------------------------	--------

c) all'additivo E 416 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:

		«Sostanze aromatizzanti	50 g/kg»
--	--	-------------------------	----------

d) agli additivi da E 432 a E 436 si aggiungono i seguenti prodotti alimentari e livelli massimi:

		«Sostanze aromatizzanti, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (*)	10 g/kg
		Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti basati su oleoresine di spezie	1 g/kg

(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.»

e) è aggiunto il seguente prodotto alimentare e livello massimo riguardo all'additivo E 444:

		«Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15 %	300 mg/l»
--	--	---	-----------

f) dopo l'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 535 a E 538 è inserita la seguente voce relativa a E 551:

«E 551	Biossido di silicio	Sostanze aromatizzanti	50 g/kg»
--------	---------------------	------------------------	----------

g) all'additivo E 900 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e relativo livello massimo:

		«Sostanze aromatizzanti	10 mg/kg»
--	--	-------------------------	-----------

h) nell'elenco dei prodotti alimentari e dei livelli massimi relativi alle voci da E 901 a E 904, la voce «E 903 Cera di carruba» è soppressa e dopo la voce «E 904 Gommalacca» è aggiunta la voce relativa a E 903:

«E 903	Cera di Carnauba	Solo come agenti di rivestimento: — prodotti della confetteria (incluso cioccolato) — piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato — spuntini — frutta a guscio — caffè in grani — integratori dietetici — agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)	500 mg/kg 1 200 mg/kg (solo per gomma da masticare) 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg
--------	------------------	---	---

i) all'additivo E 459 si aggiunge il seguente prodotto alimentare e il relativo livello massimo:

		«Sostanze aromatizzanti incapsulate in — Tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere — spuntini aromatizzati	500 mg/l 1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore»
--	--	---	---

j) alla fine dell'allegato si aggiungono le seguenti caselle:

«E 907	Poli-1-decene idrogenato	Solo come agente di rivestimento per: — prodotti della confetteria a base di zucchero — frutti essiccati	2 g/kg 2 g/kg
E 1505 E 1517 E 1518 E 1520	Citrato di trietile Diacetato di glicerile (diacetina) Triacetato di glicerile (triacetina) 1,2-propandiolo (propilenglicole)	Sostanze aromatizzanti	3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande il livello massimo di E 1520 è pari a g/l.
E 1519	Alcol benzilico	Sostanze aromatizzanti per: — liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino — dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini	100 mg/l 250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire in base alle istruzioni del produttore.»

5) nell'allegato V:

a) alla fine dell'allegato è aggiunta la casella seguente:

«E 555	Silicato di potassio e alluminio	Nell'idrossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (max 90 % in rapporto al pigmento)»
--------	----------------------------------	--

b) all'additivo E 468 è aggiunta la seguente denominazione: «Gomma di cellulosa reticolata»;

6) nell'allegato VI:

a) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo s'inserisce il seguente paragrafo:

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenisuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1 000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.»

b) nella parte 4:

— il titolo è sostituito dal seguente:

«ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI, DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/21/CE (*)

(*) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).»

— si aggiunge la seguente voce alla tabella:

«E 472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l venduto in polvere 9 g/l, venduto in forma liquida	A partire dalla nascita»
----------	--	---	--------------------------

DIRETTIVA 2003/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 2003****che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, stabilisce un elenco di edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.
- (2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.
- (3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio [che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile (DGA)] e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato a una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.
- (4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i complementi alimentari ⁽⁶⁾, e di direttive specifiche adottate per taluni gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.

(5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁸⁾, stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/35/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁹⁾.

(8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

— in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 429.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16).

⁽⁶⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽⁷⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).

⁽⁸⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.»
- 2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto un terzo trattino:
«— sale di aspartame e di acesulfame: "contiene una fonte di fenilamina".»
- 3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*), in seguito denominato "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
- (*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(**) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).»
- 4) L'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro il 29 gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente lo stato di avanzamento delle rivalutazioni di additivi in corso nonché il calendario provvisorio delle future rivalutazioni, in particolare quelle del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame. Tali rivalutazioni sono effettuate sulla base dei dati di consumo forniti dagli Stati membri e tengono conto degli effetti degli additivi sulle popolazioni vulnerabili.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

- autorizzare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che sono conformi alla presente direttiva entro il 29 gennaio 2005,
- vietare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005; i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri definiscono le modalità di tale riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:

- 1) Alla terza colonna delle tabelle le seguenti categorie di prodotti alimentari sono modificate come segue:
- la categoria «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» assume la denominazione «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE (*)»;
 - la categoria «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» assume la denominazione «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE(**)»;
 - la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» assume la denominazione «complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***)», forniti in forma liquida»;
 - la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» assume la denominazione «integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida»;
 - la categoria «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» assume la denominazione «integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare».

2) Dopo le tabelle sono inserite le seguenti note:

«(*) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(**) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(***) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).»

3) Per l'E 951 «aspartame» è aggiunta la seguente categoria sotto «Prodotti della confetteria»:

«— Essoblaten	1 000 mg/kg»
---------------	--------------

4) Per l'E 952 «acido ciclamico» e i suoi sali di sodio e di calcio:

a) per le seguenti categorie di prodotti alimentari le dosi massime di impiego pari a «400 mg/l» sono sostituite da «250 mg/l»:

- bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti,
- bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;

b) sono soppresse le categorie di prodotti alimentari e le dosi massime di impiego di seguito indicate:

«— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	1 500 mg/kg
— microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 500 mg/kg
— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg»

5) Sono aggiunte le seguenti tabelle:

«N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 955	Sucralosio	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 300 mg/l — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 300 mg/l <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 200 mg/kg <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 1 000 mg/kg — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 800 mg/kg — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 1 000 mg/kg — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 800 mg/kg — Essoblaten 800 mg/kg — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg — microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 2 400 mg/kg — pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti 1 000 mg/kg — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 3 000 mg/kg — prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico 200 mg/kg — sidro e sidro di pere 50 mg/l — bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche 250 mg/l — bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15 % vol 250 mg/l — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol 250 mg/l 	

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> — "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergäriges Einfachbier" — birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH — birre scure o di tipo oud bruin — birra a ridotto contenuto calorico — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico — preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico — conserve agrodolci di frutta e ortaggi — Feinkostsalat — conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi — minestre a ridotto contenuto calorico — salse — senape — prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali — alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE — alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE — integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida — integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida — integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE 	<ul style="list-style-type: none"> 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 10 mg/l 320 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 180 mg/kg 140 mg/kg 120 mg/kg 45 mg/l 450 mg/kg 140 mg/kg 700 mg/kg 320 mg/kg 400 mg/kg 240 mg/l 800 mg/kg 2 400 mg/kg
E 962	Sale di aspartame-acesulfame (*)	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 350 mg/l (a) 350 mg/l (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a) 350 mg/kg (a)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		— "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	500 mg/kg (b)
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg (a)
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg (a)
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg (a)
		— Essoblaten	1 000 mg/kg (b)
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg (b)
		— cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg (b)
		— microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 500 mg/kg (a)
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/kg (a)
		— sidro e sidro di pere	350 mg/l (a)
		— bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	350 mg/l (a)
		— bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15 % vol	350 mg/l (a)
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	350 mg/l (a)
		— "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Oberjähriges Einfachbier"	350 mg/l (a)
		— birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	350 mg/l (a)
		— birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l (a)
		— birra a ridotto contenuto calorico	25 mg/l (b)
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg (b)
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg (b)
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/kg (a)
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/kg (a)
		— Feinkostsalat	350 mg/kg (b)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg (a)
		— minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l (b)
		— salse	350 mg/kg (b)
		— senape	350 mg/kg (b)
		— prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	1 000 mg/kg (a)
		— alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE	450 mg/kg (a)
		— alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE	450 mg/kg (a)
		— integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida	350 mg/l (a)
		— integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida	500 mg/kg (a)
		— integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE	2 000 mg/kg (a)

(*) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E950 o E951. I limiti in questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2004

che modifica la decisione 2002/907/CE che riconosce temporaneamente il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE

[notificata con il numero C(2004) 104]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 64/432/CEE i bovini d'allevamento o da produzione destinati agli scambi devono essere sottoposti a prova individuale per l'individuazione, rispettivamente, della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica, a meno che siano originari o provengano da uno Stato membro o da una regione di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia in questione oppure nel territorio dello Stato membro sia applicato un sistema riconosciuto di reti di sorveglianza.

(2) La Francia è riconosciuta ufficialmente indenne dalla tubercolosi bovina e dalla leucosi bovina enzootica ai sensi della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾, e il 97,33 % degli allevamenti bovini risultava ufficialmente indenne dalla brucellosi bovina al 31 dicembre 2002.

(3) La decisione 2002/907/CE della Commissione, del 15 novembre 2002, che riconosce temporaneamente il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Francia conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce che il riconoscimento del sistema di reti di sorveglianza concesso a titolo provvisorio nel novembre 2002 e il riconoscimento della base di dati concesso nel maggio 2001 siano riesaminati al più tardi il 31 dicembre 2003 sulla scorta dei risultati dei controlli.

(4) A seguito della richiesta delle competenti autorità francesi, è stata svolta una missione d'ispezione veterinaria che ha verificato il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini applicato in Francia.

(5) Benché nel corso della missione siano stati constatati considerevoli miglioramenti, il sistema non è risultato applicato integralmente, in particolare in relazione alla totalità dei commercianti, dei mercati e dei macelli. Inoltre, il finanziamento da parte delle competenti autorità francesi delle misure necessarie per associare i commercianti al sistema di reti di sorveglianza risultava garantito soltanto fino ad aprile 2004.

(6) La presente decisione intende prorogare il riconoscimento temporaneo del sistema di reti di sorveglianza istituito in Francia e riesaminare tale riconoscimento alla luce dei progressi compiuti dallo Stato membro in questione per garantire la piena operatività del sistema.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/907/CE.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

⁽³⁾ GU L 313 del 16.11.2002, pag. 32.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2002/907/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini di cui all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE attuata dalla Francia è riconosciuto operativo a titolo provvisorio a decorrere dal 5 novembre 2002, fino e non oltre il 30 aprile 2004.»

Articolo 2

Il riconoscimento a titolo provvisorio di cui all'articolo 1 della decisione 2002/907/CE è riesaminato anteriormente al 30 aprile 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
